



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE

Divisione VII – Ordinamento del sistema camerale e pubblicità legale d'impresa.

ALLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE  
ALL'ESTERO  
Tramite PEC

**CIRCOLARE n. 5/V**

e per conoscenza

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA  
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
Direzione generale politiche per  
l'internazionalizzazione per il sistema paese

ALLA ASSOCIAZIONE DELLE CAMERE DI  
COMMERCIO ITALIANE ALL'ESTERO  
ASSOCAMERESTERO

Oggetto: **Indicazioni in materia di redazione degli statuti camerali.**

---

Questa Direzione generale nel proprio ruolo di vigilante sul sistema delle Camere di commercio italiane all'estero (di seguito CCIE), nel corso dell'anno 2020 ha avuto modo di valutare ed approvare 12 statuti trasmessi a norma dell'articolo 3 della legge n. 518 del 1970, ed altri statuti in sede di vigilanza ed ispezione.

La Scrivente ha fornito alle CCIE richiedenti l'approvazione alcune indicazioni operative di aggiornamento anche di quelle parti dello statuto non direttamente interessata dalle modifiche, ritenute non conformi alle norme generali di diritto nazionale, ai principi della legge 518 o comunque non coerenti con le disposizioni della legge 580 del 1993, rinviando alla successiva assemblea utile, l'analisi delle prescrizioni.

Le note richiamavano infine la prossima emanazione di una circolare organica emanata da questo Ministero, per disciplinare quegli elementi essenziali cui le disposizioni statutarie di codeste CCIE devono attenersi.

▪ Quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo è senz'altro ed in prima battuta incardinato sulla legge n. 518. Tuttavia il richiamo, operato dal legislatore, del sistema delle CCIE quale funzione organica del sistema camerale nazionale, come ben precisato dall'articolo 1 comma 2 della legge 580 "Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente"

Titolario: 14.07.03

Divisione VII DGVECSSC  
Viale Boston, 25 – 00144 Roma  
tel. +39 06 4705 5332/5275. - [dgv.div07@pec.mise.gov.it](mailto:dgv.div07@pec.mise.gov.it)  
Il Dirigente estensore: [marco.maceroni@mise.gov.it](mailto:marco.maceroni@mise.gov.it)  
[www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)



*riconosciute dallo Stato italiano*”, suggerisce il rispetto anche delle prescrizioni recate dalla suddetta norma, non incompatibili con la normativa del Paese in cui opera la singola Camera.

Infine, godendo codeste CCIE del contributo pubblico dello Stato italiano, le disposizioni statutarie delle CCIE dovranno essere compatibili con i principi generali dettati dalla normativa nazionale.

▪ *Principi cui le CCIE dovranno attenersi nella redazione delle norme statutarie*

L’analisi compiuta sugli statuti sottoposti all’approvazione della Scrivente, ha evidenziato talune criticità riscontrate più volte.

Si segnala in primo luogo, con riferimento agli Organi, la questione relativa alle convocazioni delle Assemblee (comunque denominate).

Sotto tale profilo occorre segnalare due elementi. Il primo riguarda il quorum costitutivo e deliberativo.

In **prima convocazione** apparirebbe opportuno, per garantire il rispetto delle minoranze e la condivisione delle scelte assembleari fissare un **quorum** minimo costitutivo pari al 50% degli associati, sia in sede ordinaria che straordinaria ed un quorum deliberativo pari al 50% + 1 dei presenti.

Gli statuti possono ben prevedere, come di fatto tutti prevedono, una seconda convocazione senza limiti di quorum.

Tuttavia è proprio la modalità di **seconda convocazione** che desta le maggiori perplessità della Scrivente, avendo rilevato in quasi tutti gli statuti osservati che la seconda convocazione può avvenire a stretto giro dalla prima (3 ore), a brevissima distanza (30 minuti dalla diserzione della prima) o addirittura senza soluzione di continuità. Pur comprendendo le difficoltà di compresenza di soci italiani e locali, si ritiene che una seconda convocazione a breve distanza dalla prima possa rappresentare un *vulnus* dei principi di leale collaborazione tra maggioranza e minoranza e, coerentemente con la prassi nazionale, si suggerisce che nella convocazione della Assemblea possa essere indicata una data di seconda convocazione a breve termine (“l’indomani”), ma che consenta a chi era assente di poter partecipare.

Gli statuti dovranno prevedere che le **assemblee straordinarie** in seconda convocazione (in coerenza, sostanziale, con quanto disposto dall’articolo 2369 del codice civile italiano) debbano prevedere un quorum costitutivo non inferiore ad un quinto degli associati e, comunque, non meno di 20 presenze effettive.

Quanto precede in termini di organo assembleare, deve essere riferito anche **all’organo consiliare – amministrativo - esecutivo - decisionale**, comunque denominato.

Appare pertanto necessario modificare gli statuti non coerenti con detto principio secondo quanto sopra rappresentato.

Si segnala l’opportunità, al di là dell’emergenza pandemica, di avvalersi delle speciali previsioni dettate dall’articolo 106 del D.L. 18 del 2020, ma già previste facoltativamente dal codice civile, in merito alla possibilità di convocare e tenere assemblee e consigli d’amministrazione e sindacali, in **modalità telematica**. La disposizione d’emergenza, potrebbe essere consolidata negli statuti di codeste CCIE, garantendo un’ampia partecipazioni di soci e consiglieri alle relative adunanze.



Sempre in tema di **assemblee** appare necessario prevedere che le modifiche statutarie siano esclusivo appannaggio delle assemblee straordinarie dei soci, rimettendo in esclusiva ad esse e non all'organo amministrativo l'eventuale istituzione di sedi secondarie.

Sempre in tema di Organi, appare opportuno richiamare le disposizioni recate dalla legge 580 per le CCIAA, con la previsione di un **limite massimo ai mandati** degli Organi, originariamente previsto in due, e poi modificato in tre, per un periodo massimo di 15 anni dall'articolo 2, comma 4 quinquies del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183. Codeste CCIE potranno quindi fissare o il massimo di tre mandati o, nel caso in cui la durata dei mandati sia inferiore a cinque anni un numero di mandati che sia non superiore comunque ai 15 anni.

Quanto sopra a valere per tutte le cariche amministrative (Presidente, Consigli, Comitati, Collegio dei revisori, comunque denominati).

Ancora in merito all'organo amministrativo e segnatamente ai poteri ad esso assegnati dalle norme statutarie, si precisa che il **progetto di bilancio**, che deve essere necessariamente approvato dall'assemblea degli associati è delibera collegiale, di talché il collegio, nella sua interezza (secondo le regole maggioritarie), deve approvarlo e presentarlo per l'approvazione alla assemblea generale.

Per concludere sulle cariche elettive, si segnala la necessità che la nomina e la destituzione del **Vice Presidente** sia rimessa ad organo collegiale, sia esso l'Assemblea o l'organo amministrativo e non già rimessa al Presidente, come appare opportuno, nel caso di pluralità di Vice Presidenti, che si precisino le funzioni, le competenze, i rapporti tra loro e le modalità di gestione congiunta o disgiunta.

Passando all'analisi delle disposizioni in materia di vertice amministrativo si evidenzia la necessità di definire i confini della figura del **Segretario generale**. Il ruolo di Segretario generale è appunto quello di vertice amministrativo ed esso partecipa alle sedute dell'organo amministrativo con funzioni verbalizzanti o tecniche. Non compete al Segretario partecipare in qualità di membro attivo alle sedute dell'organo o di comitati ad esso riferiti. Inoltre proprio la funzione amministrativa del Segretario, ancorché la legislazione dei singoli paesi possa essere differente da quella italiana, non consente che la revoca del medesimo possa avvenire "senza motivazione", ritenendosi necessario il rispetto della giusta causa o del giustificato motivo.

Per quanto concerne i rapporti tra CCIE e associati appare necessario armonizzare gli statuti delle Camere per quanto concerne le modalità di decisione in merito alle domande di adesione di nuovi soci, individuando l'organo a ciò dedicato e soprattutto i principi cui l'organo dovrà attenersi: obbligo di motivazione, criteri predefiniti, mero gradimento, segnalando che la soluzione preferibile è quella della motivazione della decisione di rigetto.

Parimenti nel corrispondente caso dell'esclusione del socio a maggior ragione appare necessaria l'indicazione delle motivazioni da parte del decidente. Nello specifico si segnala che le nuove adesioni e le eventuali esclusioni debbano tener conto dei seguenti requisiti: **reputazione** dell'associato nell'ambiente business ed eventuali forme di **concorrenza sleale** messe in essere da parte dello stesso associato o dal richiedente l'associazione

Si ritiene, poi, necessario, ove ciò sia compatibile con gli strumenti normativi in loco, consentire il ricorso contro il provvedimento d'espulsione – esclusione, ad un organo (collegiale) di riesame per garantire che l'efficacia della eventuale decisione favorevole abbia efficacia ex tunc e



non ex nunc, per evitare il dubbio di comportamenti discriminatori nei confronti di taluni associati. In ogni caso, in armonia con quanto previsto dall'articolo 24 del codice civile italiano, appare opportuno che l'esclusione sia disposta dall'organo assembleare.

Appare necessario inoltre prevedere che determinate **figure tecniche** (diversamente denominate), che collaborino con gli organi esecutivi, specialmente ove il ruolo dei medesimi afferisca scelte discrezionali quali quella della adesione di nuovi soci, sia chiaramente evidenziata nello statuto, con indicazione dei requisiti e nomina rimessa all'organo assembleare, per evitare ogni forma di abuso nei confronti delle minoranze.

▪ Altre linee guida.

Appare opportuno che codeste CCIE, qualora indichino nei propri statuti le forme di finanziamento delle CCIE medesime, specifichino tra le altre anche i contributi statali di cui alla legge 518.

Parimenti appare opportuno che gli organi, comunque denominati secondo le disposizioni a valere nei singoli stati, riportino anche la nomenclatura ufficiale dettata all'articolo 4 della legge 518.

Infine si richiama l'attenzione, ove lo statuto ne faccia menzione, del richiamo oltre che della normativa del Paese di stabilimento della CCIE e dell'eventuale stato federato, anche della legge italiana.

▪ Indicazioni finali di drafting.

Si invitano infine le CCIE a voler adattare gli statuti alle modifiche normative intercorse, con richiamo del Ministero dello sviluppo economico in luogo del Ministero del commercio con l'estero, e Ministero degli affari esteri ed della cooperazione internazionale in luogo di Ministero del commercio con l'estero, Ministero del Commercio internazionale, Ministero delle attività produttive e Ministero degli affari esteri, invitando altresì ad una maggiore accuratezza del testo statutario, in lingua italiana.

Codeste CCIE sono pertanto invitate a disporre le modifiche oggetto della presente circolare alla prima occasione possibile e comunque non oltre il 30 giugno 2022.

Le CCIE che ritengano che il proprio statuto sia già *compliant* con gli indirizzi sopra espressi, sono comunque invitate a voler darne atto nella prima assemblea utile, e trasmettere comunque lo statuto in vigenza per la pubblicazione sul sito del Ministero.

*Firmato elettronicamente*  
IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianluca Scarponi)